ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA REGIONE VENETO E CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL RECUPERO E RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del _____ (di seguito CONAI);

La Regione VENETO in persona del _____ (di seguito Regione)

VISTA	la direttiva 91/156/Cee del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/Cee relativa ai rifiuti;
VISTA	la direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
VISTO	il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che novella il recepimento di dette direttive;
VISTO	il Programma Generale del CONAI per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio relativo all'anno 2005;
VISTO	il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti di imballaggio della Regione Veneto approvati con DCRV n.59/2004, nei quali sono previsti precisi e specifici accordi e contratti programmatici per conseguire gli obiettivi di piano nella produzione degli imballaggi e nella gestione dei rifiuti di imballaggio con tutti gli attori particolarmente interessati dal fenomeno;
CONSIDERATO	che in data 14 dicembre 2004 è stato rinnovato l'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI che regolamenta gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
RITENUTO	indispensabile da parte della Regione Veneto procedere attraverso l'Osservatorio Regionale Rifiuti, istituito dall'art. 5 della L. R. 3/00, alla valutazione della efficienza ed efficacia del modello di recupero attuato a livello regionale, con particolare riferimento ai contesti economici;
CONSIDERATO	l'elevato livello quantitativo raggiunto dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel territorio regionale ed in particolare l'esistenza, nell'ambito della Regione Veneto, di consolidate attività industriali in grado di dare compiuta attuazione al circuito raccolta/riciclo.

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo intende ottimizzare, nel territorio regionale, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti sia da superficie pubblica che da superfici private per facilitarne l'avvio al riciclo ed al recupero presso riciclatori o recuperatori sul territorio regionale e nazionale.

Art 2 – Obiettivi

Il presente Accordo ha la finalità di:

a. Favorire l'analisi e lo studio dei costi relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio e la definizione di un sistema organizzativo integrato per i rifiuti di imballaggio, basato sui principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e prossimità.
b. Verificare, nell'ambito dei poteri e delle competenze della Regione Veneto, l'effettivo avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio raccolti in modo differenziato.
c. Individuare la mappatura completa dei flussi di rifiuti di imballaggio dalla produzione al recupero, per quantificare l'incidenza del rifiuto sull'industria del recupero/riciclo, attraverso l'analisi di tutto il sistema di gestione dei rifiuti regionale.
d. Favorire e promuovere lo studio e l'avvio di modalità innovative di recupero/riciclo di materia nel territorio regionale, quali a titolo esemplificativo la selezione dell'alluminio in impianti di trattamento dei rifiuti urbani / produzione CDR, ovvero in impianti di trattamento delle scorie di incenerimento dei rifiuti urbani.
e. Valorizzare, anche in attuazione del principio di prossimità, le sinergie esistenti sul territorio regionale, altamente competitivo sia in termini di RD che di potenzialità industriale di riciclo
f. Attivare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini sui risultati di raccolta e recupero/riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
g. Favorire e promuovere il mercato dei materiali e dei prodotti recuperati dai rifiuti, anche da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l'inserimento nei capitolati per la fornitura di beni e servizi dell'obbligo di utilizzo di materiali riciclati, a condizioni rispondenti a quanto previsto dal decreto ministeriale 203/03.
h. Ottimizzare le modalità di raccolta al fine di promuovere la riduzione degli scarti da attività di recupero e dei rifiuti residuali indifferenziati da avviare a sistemi di trattamento/smaltimento, nonché ad impianti per il recupero di energia.
i. Stabilire efficaci modalità di verifica sulla destinazione dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato.
j. Promuovere specifiche iniziative tese alla prevenzione della formazione dei rifiuti da imballaggio e alla ottimizzazione della produzione.

Art. 3 – Attività e impegni del CONAI

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, CONAI, anche attraverso i soggetti di cui agli artt. 221 e 223 del D.Lgs. n. 152/06, si impegna a:

a. Assicurare, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati negli Allegati tecnici dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, ivi compresi i corrispettivi previsti nello stesso Accordo Quadro.
b. Promuovere l'attuazione di circuiti di raccolta dei rifiuti di imballaggio anche su superfici private, verificandone – d'intesa con la Regione Veneto e con le categorie interessate- l'efficacia.
c. Assicurare il ritiro delle frazioni merceologiche similari secondo le indicazioni e gli standard di qualità indicati negli Allegati tecnici dell'Accordo quadro ANCI-CONAI alle condizioni previste nello stesso Accordo Quadro.
d. Ritirare dai centri di conferimento individuati i diversi materiali di pertinenza, nonché a riconoscere ai soggetti convenzionati i corrispettivi per i servizi aggiuntivi.
e. Supportare la Regione nell'attività di aggiornamento dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, per la parte relativa ai rifiuti di imballaggio, e nel reperimento delle informazioni

finalizzate alla mappatura dei flussi di rifiuti di imballaggio, dalla produzione al recupero/riciclo.

f. Organizzare, a supporto delle attività di cui al presente Accordo, e al fine di migliorare la sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, campagne di comunicazione e di informazione nel territorio regionale, i cui meccanismi applicativi saranno individuati nell'ambito del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 5, nonché campagne mirate di informazione, eventi o manifestazioni specifiche sul territorio.
g. Individuare, d'intesa con la Regione, specifiche aree di intervento nel territorio regionale per l'attivazione di eventuali sperimentazioni e/o progetti pilota finalizzati al miglioramento della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti.
h. Promuovere, anche in base al principio di prossimità, la gestione delle attività di recupero/riciclo nel territorio della Regione Veneto, nel rispetto delle regole del mercato.
i. Proporre specifiche iniziative nell'ambito della prevenzione e della riduzione alla fonte dei rifiuti di imballaggio prodotti.

Art. 4 – Attività e impegni della Regione

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, la Regione, avvalendosi dell'Osservatorio Regionale Rifiuti, si impegna a:

a. Definire la mappatura del flusso dei rifiuti di imballaggio, al fine di quantificare l'incidenza del rifiuto sull'industria del recupero.
b. Raccogliere, elaborare e rendere disponibili i dati annuali di raccolta differenziata dei singoli comuni, suddivisi per tipologia di materiale, e collaborare con il CONAI per l'aggiornamento dei dati di competenza, anche verificando l'applicazione dell'Accordo ANCI-CONAI.
c. Promuovere sistemi di gestione integrata dei rifiuti d'intesa con i soggetti interessati.
d. Favorire e sostenere la raccolta differenziata sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel Piano regionale, e sulla base delle modalità di conferimento e di raccolta che definiscano un sistema organizzativo applicato in tutta la Regione al fine di conseguire i risultati quantitativi, e di soddisfare i requisiti qualitativi stabiliti negli Allegati Tecnici dall'Accordo Quadro Nazionale.
e. Promuovere e favorire l'attuazione di raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio anche su superfici private, che consentano una corretta mappatura dei flussi, gestendone le relative informazioni a completamento di quanto previsto al precedente punto b).
f. Sostenere tutta la filiera del recupero, dalla raccolta fino alle attività industriali impegnate nel recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, finanche alla promozione dei beni prodotti da tali attività.
g. Promuovere e contribuire all'organizzazione di campagne di informazione/sensibilizzazione nel territorio regionale, in accordo con CONAI secondo quanto precisato nell'art. 3 punto f.

Art. 5 – Comitato Tecnico

Per assicurare la coerenza tra le attività individuate e il presente Accordo, si costituisce un Comitato Tecnico formato da rappresentanti di CONAI/CONSORZI, Aziende di riciclo, della Regione e dell'Osservatorio Regionale Rifiuti.
Il Comitato provvede a:

a. Monitorare il sistema della gestione dei rifiuti di imballaggio, con l'ausilio dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti per i dati di raccolta e del CONAI per i dati di riciclo, per verificare le percentuali di intercettazione e di avvio al recupero/riciclo.
b. Studiare, promuovere e sostenere forme innovative di recupero di materia e di energia dai rifiuti di imballaggio sul territorio regionale.

c. Studiare le attività per le campagne di informazione/sensibilizzazione, finalizzate ad una informazione coordinata sul territorio regionale.
d. Sviluppare e/o aggiornare accordi tecnici specifici per la gestione delle varie tipologie merceologiche di imballaggi secondo le necessità che dovessero emergere, anche in considerazione delle potenzialità industriali di recupero/riciclo esistenti nell'ambito regionale.

Art. 6 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo tra Regione e CONAI ha durata quadriennale con rinnovo solo per espressa volontà delle parti.

Art. 7 – Impegni economici

L'applicazione del presente accordo non comporta oneri aggiuntivi per la Regione. Eventuali sperimentazioni, progetti pilota e campagne informative potranno ricadere nell'ambito delle procedure previste per l'accesso al fondo regionale derivante dalla riscossione del tributo speciale per il conferimento in discarica (art. 3, comma 27, L. 549/1995).

Venezia,_____

Letto e sottoscritto sono autorizzati alla Firma:

Per la Regione Veneto, _____

Per il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, _____

****